

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELL'ASSOCIAZIONE SOTTOCOSTA

Approvato dall'assemblea dei soci di Sottocosta - delibera n. 01/2001

Ad integrazione ed attuazione delle disposizioni contenute nel vigente statuto

TITOLO I: ATTRIBUZIONI

Art. 1- Cariche, incarichi, nomine: disposizioni generali

1. Le cariche associative "Sottocosta" vengono conferite per elezioni o per nomina.
2. Le cariche associative elettive durano per il periodo determinato nello Statuto.
3. La carica elettiva di Consigliere viene conferita dall'Assemblea generale dei soci, quelle di Presidente, Vice Presidente e Segretario dal Consiglio Direttivo, quelle di carattere tecnico vengono espresse dagli insegnanti di kayak da mare.
4. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie competenze, può conferire incarichi e revocarli quando ne constati la disfunzione o per motivate ragioni di opportunità.
5. Le nomine vengono conferite negli ambiti tecnici e possono essere revocate laddove vengano riscontrate disfunzioni o per motivate ragioni di opportunità.
6. La scadenza del termine non comporta l'immediata cessazione dalla carica, della nomina o dell'incarico ma ha per effetto la proroga sino al momento delle successive elezioni, nomine o assegnazione di incarichi.

TITOLO II: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 2 – Eleggibilità

I criteri nonché i requisiti di eleggibilità sono previsti all'articolo 2 del presente regolamento che di seguito si trascrive:

1. Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Direttivo coloro che siano regolarmente associati.
2. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
 - Essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - Aver raggiunto la maggiore età;
 - Non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica associativa ricoperta;
 - Non avere in essere controversie contro altri organismi riconosciuti dal CONI. o contro le Federazioni Sportive nazionali o il CONI.

3. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Nel caso in cui sia socio una Associazione, una Società o un Ente, essa è di norma rappresentata dal proprio Presidente, in qualità di “Legale Rappresentante” o da persona da esso espressamente delegato.
3. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 4 – Elettorato passivo: presentazione delle candidature

I requisiti per essere eletti alle cariche associative sono indicate all'articolo 4 del presente regolamento che di seguito si trascrive:

1. Ciascun associato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 del presente regolamento potrà presentare la propria candidatura alla carica di consigliere dell'associazione fino alle ore dodici del decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.
2. Le candidature devono essere inviate per posta elettronica o per lettera al presidente dell'associazione e devono pervenire nel termine del precedente comma, a pena di irricevibilità.
3. La candidatura, a pena di inammissibilità, deve contenere l'espressa dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 2 del presente regolamento.
4. Il Presidente verifica, sulla base e limitatamente alla documentazione depositata agli atti dell'Associazione, il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti e la regolarità della documentazione e redige un elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse, con analitica motivazione.
5. Della presentazione delle candidature e delle eventuali non ammissioni per carenza di requisiti, il Presidente dà comunicazione con pubblicazione sul sito di Sottocosta - ed eventualmente con ogni altro mezzo ritenuto utile - almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
6. La pubblicazione sul sito dell'associazione, di cui al precedente comma, determina l'accettazione delle candidature da parte del Consiglio Direttivo di Sottocosta.
7. Entro le ventiquattro ore successive alla pubblicazione delle candidature ciascun interessato può proporre motivato ricorso alla Consiglio Direttivo contro la mancata accettazione di quella da lui presentata; il Consiglio Direttivo di Sottocosta decide sul ricorso entro i due giorni successivi previa, se richiesta, audizione personale del ricorrente.

Art. 5 – Deposito del bilancio

1. Ove all'ordine del giorno dell'assemblea ne figuri la discussione, il bilancio dell'associazione deve essere reso disponibile presso la sede di Sottocosta durante i sette giorni che precedono l'assemblea affinché possano prenderne visione gli aventi diritto a partecipare all'assemblea medesima.

Art. 6 – Validità assembleare

1. Le assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori, salvo diversamente disposto dal vigente statuto.
3. Nell'assemblea con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
4. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.
5. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Art. 7– Verbale dell'Assemblea

1. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario della stessa.
2. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro 30 giorni ed è conservato, previa affissione, presso la sede dell'Associazione a cura del Presidente di Sottocosta, trasposto in libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente dell'Associazione.
4. Ogni associato avente diritto a partecipare all'assemblea ha facoltà di prendere visione del verbale.

Art.8– Presidenza dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni.
2. Ha tutti i poteri inerenti al suo ordinato e sollecito svolgimento compreso quello di limitare, quantitativamente e temporalmente, gli interventi.
3. Stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. Proclama i risultati.
5. Dichiarata chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 9 – Verifica dei poteri

Al Presidente dell'assemblea compete:

1. Accertare i poteri rappresentativi del singolo partecipante;
2. Verificare i presupposti ed i limiti del diritto di voto del singolo partecipante rilasciando ad ognuno, direttamente e per l'eventuale rappresentanza, la scheda valida per le operazioni di voto riportante i nomi dei candidati alla carica di Consigliere;

Art. 10 – Validità delle elezioni

1. L'assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio direttivo da eleggere - nell'intervallo indicato dallo statuto - ed il numero di preferenze esprimibili.
2. Le votazioni per le elezioni alla carica di Consigliere devono avvenire a scrutinio segreto;
3. Riportare sulla scheda un numero di preferenze superiore a quello determinato dall'assemblea per la composizione del Consiglio Direttivo comporta l'annullamento della scheda.
4. Le votazioni in favore di candidati che abbiano rinunciato si considerano non apposte e non devono essere conteggiate a nessun effetto.
5. A seguito delle elezioni per la carica di Consigliere vengono nominati i candidati, nel numero precedentemente determinato dall'assemblea, che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
6. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.